

MODULARIO  
GC - 87

Mod. 40/255



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**  
**UFFICIO II**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO POLIZIA PENITENZIARIA**



GDAP-0395043-2003

PU-GDAP-2000-10/10/2003-0395043-2003

Roma 10 OTT 2003

## LETTERA CIRCOLARE

- Ai Signori Direttori Generali delle  
Direzioni Generali del Dipartimento
- Ai Signor Direttore dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari
- Ai Signori Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti
- Ai Signori Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori dei Centri di  
servizio sociale per adulti
- Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario
- Ai Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "Giuseppe Altavista"

e, p.c.

- All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e  
per le Relazioni con il Pubblico
- Ai Signor Capo del Dipartimento per  
la Giustizia Minorile

**LORO SEDI**

Oggetto: Personale citato a testimoniare in procedimenti civili e penali .-

MODULARIO  
GG. 87

Mod. 40/255



# Ministero della Giustizia

Da più parti continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n.3545/5995 del 13 aprile 2001 di pari oggetto.

Pertanto, dopo aver proceduto ad una attenta disamina delle disposizioni legislative che, allo stato, regolano la materia, si è ritenuto di fornire i più esaustivi chiarimenti atti a disciplinare, in maniera univoca, in tutti gli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, le competenze spettanti al personale in oggetto indicato.

- a) - al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili o penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate, che dovranno essere conguagliate con le indennità ed i rimborsi liquidati, per spese di giustizia, dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria competente.
- b) - al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili e penali, per fatti non inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il congedo straordinario, per il tempo strettamente necessario, attestato dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria procedente, ed i rimborsi previsti per le spese di giustizia a carico della predetta Cancelleria.
- c) - qualora il dibattimento, per fatti inerenti il servizio, si svolga nell'ambito del comune sede di servizio, il dipendente è da ritenersi in servizio a tutti gli effetti, in quanto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.
- d) - qualora il dibattimento, per fatti non inerenti il servizio, si svolga nell'ambito del comune sede di servizio, al dipendente compete il congedo straordinario, in quanto, la chiamata a deporre da parte dell'Autorità Giudiziaria, è evento caratterizzato da una insita forza coattiva priva di ogni discrezionalità da parte dell'interessato.

Si precisa, infine, che al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili e penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si protrae oltre l'orario di lavoro giornaliero previsto dalle disposizioni in vigore, il compenso per lavoro straordinario.

Di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a rendere edotto tutto il personale dipendente, significando che ogni difforme disposizione, in precedenza emanata, deve intendersi revocata.-

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO